

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.599/2023 R.G.L. in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 280 del 2023 pubblicata il 9.10.2023 non notificata emessa all'esito del giudizio RG 768 del 2021

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Elena Vezzosi;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
promossa da:

SEBASTIANI DANIELE, nato a Rimini (RN), in data 30.01.1977, residente in Verucchio (RN), via Falcone e Borsellino n.73, CF SBSDDL77A30H294O, nonché di **F. D. SOLUTIONS S.R.L.** corrente in Verucchio (RN) Via dell'Artigianato n.11/13 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Sebastiani Daniele, P IVA 02583560400, con l'Avv. Matteo Pavanetto

APPELLANTE

c o n t r o

INPS – direzione provinciale di Rimini, con sede in Rimini, via Macanno n.25, 47923 (RN)
con l'Avv. Francesca Romana Belli e con l'Avv. Renato Vestini

APPELLATO

oggetto: subappalto illecito di manodopera.

SENTENZA N.
407/2024
Depositata il
2 LUG. 2024
R.G. n. 599/2023
Cron. n. 144/2024

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: come da ricorso in appello

Per l'appellato: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Come esattamente riassunto nella sentenza qui impugnata: *“La presente vicenda processuale concerne l’opposizione avanzata da F.D.SOLUTIONS S.r.l avverso l’Avviso di Addebito n. 43720210000321688000 formato in data 9 novembre 2021 (notificato in data 20 novembre 2021) dell’importo di euro 65.909,66 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti .*

Il credito dell’Ente Previdenziale è fondato sulle obiettive risultanze degli accertamenti svolti in forma congiunta dall’INPS e dall’ITL di Rimini e riferiti con verbale unico di accertamento ispettivo e notificazione in data 5\07\2021 n. RN00000/21-240-01 prot. INPS 2020005162/DDL .

In estrema sintesi l’attività investigativa , condotta attraverso l’audizione dei lavoratori le cui dichiarazioni sono state acquisite in atti e la disamina della documentazione aziendale , ha accertato il carattere fraudolento del "contratto di appalto dei servizi" stipulato in data 04/06/2018 per la durata di un anno fino al 03/06/2019 da M&G CO. SERVICE S.R.L. e FD SOLUTIONS S.R.L. il cui oggetto ai sensi dell’art. 2.1 OGGETTO DELL'APPALTO risultava “dettagliatamente descritto nel disciplinare tecnico” che al punto 3 "Descrizione del Servizio (2.1)" veniva peraltro genericamente indicato con la seguente dicitura “ addetta al confezionamento”.

Nel periodo oggetto dell’accertamento ispettivo dal 01/06/2018 al 30/09/2020 , per lo svolgimento delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto venivano assunti dalla M&G CO. SERVICE S.R.L. ed inviati a prestare attività lavorativa all'interno della FD SOLUTIONS S.R.L. di VILLA VERUCCHIO (RN) i seguenti lavoratori:

NICOLAEV VEACESLAV assunto dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. ii 09/09/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2019, con l'inquadramento di operaio, mansioni di serigrafo;

BANDINI FEDERICO assunto dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 05/11/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2019, con l'inquadramento di operaio, mansioni di grafico;

MOSCONI FEDERICO assunto dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 05/11/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2019, con l'inquadramento di operaio, mansione di serigrafo,;

CAVALLARI BARBARA, assunta dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 06/06/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/05/2020, con l'inquadramento di operaia, mansione di serigrafo,;

FARINA FRANCA assunta dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 04/06/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 maggio 2020, con l'inquadramento di operaia, mansione di impacchettatore a mano ;

BUCA GABRIELA ANDREEA, assunta dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 03/06/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/05/2020, con l'inquadramento di operaia, mansione di impacchettatore a mano

CARDIA ANDREA assunto dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 18/03/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2019, con l'inquadramento di operaio, mansione di addetto alle consegne

BONCEA ALEXANDRU CRISTIAN assunto dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 09/09/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2019, con l'inquadramento di operaio, mansione di serigrafo

COARDA SILVIA assunta dalla ditta appaltatrice M&G CO. SERVICE S.R.L. il 06/06/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 28/09/2020, con l'inquadramento di operaia, mansione di serigrafo.

In particolare secondo gli ispettori il contratto di appalto aveva occultato nella realtà una vera e propria somministrazione di manodopera , avendo in particolare la M&G CO. SERVICE S.R.L. fornito stabilmente lavoratori alla F.D.SOLUTIONS S.r.l inserendoli nella linea di produzione di quest'ultima azienda nei turni da questa definiti sotto le direttive impartite del responsabile della F.D.SOLUTIONS S.r.l a nome SEBASTIANI Daniele.

Fatto quest'ultimo che aveva consentito alla ditta utilizzatrice F.D.SOLUTIONS S.r.l di abbattere i costi del lavoro e di evadere i relativi contributi previdenziali , permettendo in

particolare alla medesima ditta appaltatrice di operare forme di integrazione retributiva dei propri dipendenti anche mediante la corresponsione di indennità di trasferta come tali non assoggettabili a contribuzione .

Tra gli elementi presi in considerazione dagli ispettori per sostenere il carattere simulato e fraudolento del contratto di appalto di venivano debitamente evidenziati :

- la richiesta da parte del committente (FD SOLUTIONS S.R.L.) di una generalità di lavoratori da affiancare a quelli formalmente alle proprie dipendenze e non di un servizio finalizzato al raggiungimento di un dato risultato ;*
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore (M&G CO. SERVICE S.R.L.) nel ciclo produttivo del committente (FD SOLUTIONS S.R.L.);*
- l'identità della attività svolta dal personale dell'appaltatore (M&G CO. SERVICE S.R.L.) rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente (FD SOLUTIONS S.R.L.);*
- la proprietà in capo al committente (FD SOLUTIONS S.R.L.) delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività dedotte nell'appalto;*
- l'organizzazione da parte del committente (FD SOLUTIONS S.R.L.) dell'attività di tutto il personale, a prescindere dalla effettiva titolarità dei rapporti di lavoro (dipendenti propri o lavoratori inviati dall'appaltatore).*

Tali assunti venivano fortemente contestati da FD SOLUTIONS S.R.L. che a sostegno delle sue ragioni richiama il PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO n. protocollo 2216 del 27/07/2018 emessa dalla COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE dei 9 macrosettori, presso l'ente paritetico Bilaterale ENBLI di Roma che aveva attestato come il contratto di appalto di cui è causa fosse conforme alle vigenti disposizioni legislative trattandosi ed avendo tutte le caratteristiche peculiari di un appalto di servizi , certificazione quella di cui all'art. 75 ss. D.lgs. 276 del 2003 che priverebbe di valore probatorio le dichiarazioni di segno contrario rese dai lavoratori sentiti nel corso della ispezione ..”.

All'esito della trattazione della causa, il Tribunale rigettava il ricorso confermando la piena validità degli accertamenti ispettivi e del conseguente avviso d'addebito, e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di INPS.

Impugnano Sebastiani Daniele in proprio e F. D. SOLUTIONS S.R.L con tre motivi (I motivo di appello violazione falsa applicazione art. 79 e 80 Dlgs. 276 del 2003 difetto assoluto di

prova e motivazione – mancato esame del materiale probatorio depositato in atti dai ricorrenti con il doc. n. 13 ; Il motivo di appello pronunzia su un punto non contestato da nessuna delle parti – non oggetto del contendere – vizio di ultrapetizione ; III motivo di appello. Le spese di lite).

INPS, nonostante regolare notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Resiste INPS seppure tardivamente costituitasi chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Lo metto nell'evt. di cost. tardiva
All'udienza del 20/6/2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato.

Con il primo motivo d'appello (violazione falsa applicazione art. 79 e 80 Dlgs. 276 del 2003 difetto assoluto di prova e motivazione – mancato esame del materiale probatorio depositato in atti dai ricorrenti con il doc. n. 13) si impugna il capo della sentenza a pagina 5 nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che la certificazione che qualifica il contratto in essere tra FD Solutions srl e M&G Service come appalto di servizi, non può impedire l'accertamento ispettivo da parte degli organi pubblici di vigilanza e nella parte in cui asserisce, senza addurre alcun elemento a sostegno della propria tesi, che la certificazione in parola perveniva da una Commissione che difettava del requisito della maggiore rappresentatività, in termini comparativi (pagina 5 sentenza di Primo Grado).

Sul punto va premesso, in termini più generali con riferimento al verbale ispettivo dal quale è poi scaturito l'avviso di addebito qui impugnato, che la presente controversia trae origine dall'accertamento negativo eseguito da INPS e ITL su verbale ispettivo n. RN00000/2021-240-01 del 05/07/2021 relativo al primo accesso ispettivo avvenuto in data 22/09/2020, per un ammontare di contributi pari a € 56.183,35 e di sanzioni pari a € 6.593,14, per un totale di € 62.781,64 alla data del verbale ispettivo.

L'Istituto ha recuperato il credito per omesso versamento di contributi in relazione a tre differenti situazioni giuridicamente illegittime:

- a) contratto di appalto sottoscritto con M&G CO. SERVICE S.R.L. che in tesi INPS cela in realtà una interposizione fittizia di manodopera per nove lavoratori;
- b) infedeli registrazioni LUL con riferimento alle indennità chilometriche per due lavoratrici;

c) lavoro nero, per una lavoratrice.

In merito alle suddette infrazioni accertate con verbale ispettivo, parte ricorrente ora appellante ha tuttavia impugnato e contestato esclusivamente la negazione del contratto di appalto nulla contestando invece, in merito alle altre due ulteriori violazioni che si ritengono pertanto pacificamente assodate.

Per quanto concerne invece il presunto contratto di appalto sottoscritto tra F.D. SOLUTIONS S.R.L. e M&G CO. SERVICE S.R.L. va ulteriormente precisato, sempre in termini più generali rispetto alla censura mossa dagli appellanti alla sentenza del Tribunale di Rimini, che il recupero contributivo INPS relativo al predetto contratto d'appalto è anche in parte da ascrivere non esclusivamente alla nullità del contratto stesso in quanto celante un'illecita somministrazione di manodopera (e di ciò infra) ma anche all'inquadramento nel settore industria a far data dal mese di marzo 2020 operato d'ufficio dall'Istituto, e sul quale -al di là della questione relativa alla certificazione contrattuale- l'appellante non spende una parola.

Tale diverso inquadramento è dovuto al fatto che nel mese di gennaio 2020 è stata costituita la società FD SERVICE S.R.L. (c.f. 04483760403) di cui il sig. SEBASTIANI DANIELE è socio unico e amministratore unico/legale rappresentante e tale ultima azienda è stata iscritta come impresa artigiana.

Tuttavia il sig. Sebastiani Daniele, già socio ed unico iscritto alla gestione IVS/Artigiani dell'Inps, per l'attività artigiana svolta per la ditta F.D. SOLUTIONS SRL attuale appellante, non può essere iscritto come artigiano per due aziende artigiane, in quanto la partecipazione del titolare imprenditore artigiano al lavoro deve avere il carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni.

Pertanto, nel momento in cui viene richiesta l'iscrizione della nuova azienda come impresa artigiana è conseguenziale la perdita di tale requisito per la vecchia azienda.

Quindi FD SERVICE S.R.L. si presenta come azienda artigiana con socio artigiano iscritto Sebastiani Daniele, mentre FD SOLUTIONS SRL attuale appellante perde il socio artigiano e non può più qualificarsi come azienda artigiana¹.

¹ Tanto è spiegato nel verbale ispettivo: "In merito all'iscrizione quale impresa artigiana, si rappresenta che dal 20/01/2020 la società stata cancellata da tale sezione in quanto è stata costituita nel mese di gennaio 2020 la società FD service SRL codice fiscale 04483760403 di cui il signor Sebastiani Daniele socio unico/ amministratore unico/legale rappresentante e tale ultima azienda è stata iscritta come imprese artigiane. Pertanto dal Marzo 2020 l'azienda FD solution SRL viene inquadrata all'inps con CSC 1.12.04 nel settore industria. Con

Ebbene, anche su tale aspetto parte appellante non prende alcuna posizione, sicchè anche sul punto si deve ritenere assodato quanto accertato nel predetto verbale ispettivo.

Premesso ciò, l'appello si concentra sull'affermata erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, al di là della certificazione in atti, fosse sempre possibile l'accertamento in fatto della liceità del contratto inter partes; e nella parte in cui ha disconosciuto la legittimità dell'ente certificatore e non ha tenuto conto del doc.13 prodotto in atti, che attesterebbe la natura dell'ENBLI di Roma e dalla Commissione di certificazione istituita presso ENBLI che ha certificato il contratto di appalto tra FD SOLUTIONS S.R.L. e M&G CO. SERVICE S.R.L..

In ordine al primo aspetto, va rilevato che l'art. 30, comma 2 della Legge 183/2010, legge che come noto ha introdotto significative modifiche in ampliamento ai poteri delle Commissioni di certificazione, ha tuttavia espressamente previsto che “nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, **salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione**”.

Orbene, nel caso in specie si discute, tra l'altro, sulla genuinità del contratto di appalto di servizi stipulato fra la ditta F.D. SOLUTIONS SRL e la ditta M&G CO. SERVICE SRL, avente ad oggetto un servizio indicato genericamente come attività di “addetti al confezionamento”, quando è stato accertato che i nove lavoratori impiegati presso F.D. SOLUTIONS SRL hanno svolto mansioni di tipografi e serigrafi.

Tanto basta per ritenere pienamente legittimi e non contra legem i poteri del Tribunale di indagare sulla “... **difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione**”.

In ordine poi alla certificazione del contratto di appalto con protocollo n. 2216 del 27/07/2018 e le relative considerazioni effettuate nella sentenza sulla natura dell'ENBLI di Roma e dalla Commissione di certificazione istituita presso ENBLI che ha certificato il contratto di appalto

il presente atto si provvede pertanto a determinare le differenze contributive dovute alla variazione dell'inquadramento aziendale calcolate sugli imponibili previdenziali denunciati dall'azienda. Le differenze contributive vengono calcolate per il periodo da Marzo 2020 a Marzo 2021 compreso. Per i periodi successivi l'azienda sarà tenuta a pagare contributi previdenziali sulla base del nuovo CSC attribuito. Eventuali differenze verranno direttamente richieste dall'ufficio competente di sede”.

tra FD SOLUTIONS S.R.L. e M&G CO. SERVICE S.R.L, si deve rilevare che l'onere della prova in ordine all'esistenza della maggior rappresentatività in termini comparativi gravava interamente sulle parti attualmente appellanti, e tale onere non può minimamente considerarsi assolto dalle mere produzioni (tanto enfatizzata nell'atto d'appello) del doc.13 ricorso, che è semplicemente la stampa tratta dal sito web dell'ente certificatore, oltre tutto nemmeno riportante una data certa. In tale *documento* è lo stesso ente certificatore ad affermare -senza fornirne prova- la propria maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Appare evidente come tale 'autocertificazione' non possa fornire nessuna prova (ma nemmeno un indizio univoco) del requisito in oggetto; e tale considerazione trova conferma anche nella pronuncia del Tribunale di Trento, sentenza n. 128/2020 pubblicata il 10/09/2020 proprio con riferimento all'ENBLI (nella causa che vedeva opposta la società M&G CO. SERVICE S.R.L. al SERVIZIO LAVORO presso la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) e, cioè, sul rilievo che "la certificazione (...) effettuata (...) dalla commissione istituita presso l'ente bilaterale ENBLI, in ordine al contratto di appalto stipulato (...) non può rivestire l'efficacia giuridica prevista dall'art. 79, c. 1, D.Lgs. 276/2003 perché le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, che hanno costituito quell'ente bilaterale, non sono le associazioni comparativamente più rappresentative".

La ricostruzione offerta nel ricorso si scontra con le conclusioni della sentenza sopra richiamata, con l'effetto che, avendo riscontrato la carenza del requisito della rappresentatività, l'organismo così costituito non può ritenersi un Ente bilaterale e come tale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. 276/2003 e, men che meno, l'attività di certificazione.

Va poi ricordato il disposto della Circolare INL 4/2018 secondo cui possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, per cui in ragione di tale disposizione “il personale ispettivo potrà quindi operare nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo”, procedendo ad analizzare nel merito le concrete modalità operative del programma negoziale posto in essere da F.D. SOLUTIONS S.R.L. e M&G CO. SERVICE

S.R.L. e, conseguentemente, adottare anche “ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio”.

Va per altro osservato che nel merito dell'accertamento la decisione del Tribunale, che ha rilevato macroscopici elementi di illiceità della fattispecie concreta per come accertata dalla ITL, non è stata censurata, e pertanto sotto l'aspetto del merito il capo di decisione risulta passato in giudicato.

Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice afferma che la procedura di certificazione del contratto di lavoro deve essere volontaria e deve essere posta in essere ad istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro; e tale condizione nel caso de quo non si sarebbe verificata.

Il motivo, per quanto fondato, risulta assorbito dalle valutazioni svolte in relazione al motivo precedente.

E' vero infatti che nel caso in esame dal doc.4 risulta che entrambe le società, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, ne hanno convenuto anche la necessità di certificazione a tal fine istando congiuntamente presso l'ente certificatore; e tuttavia tale regolarità formale (erroneamente censurata dal Tribunale) non inficia le pesanti questioni di irregolarità sostanziale delineate ed accertate in corso del giudizio di primo grado.

Infine, con il terzo motivo si censura il riparto sfavorevole delle spese di lite del primo grado, ma anche tale censura è infondata, atteso che il Tribunale ha correttamente applicato la regola generale della soccombenza e ne ha dato conto in sentenza. Va sul punto ricordato che la decisione basata sul criterio della soccombenza, ove questa ricorra, è del tutto insindacabile ed è altresì consolidato il principio per cui «in tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale (...), ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta» (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2730; Cass. 28 novembre 2003, n. 17692).

Nulla sulle spese del presente grado d'appello stante la contumacia di INPS.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

P.q.m.

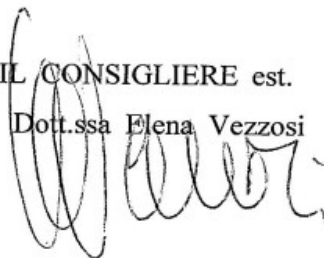
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto. avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, oppure assorbita,

1. rigetta l'appello.
2. Condanna SEBASTIANI DANIEL Ee F. D. SOLUTIONS S.R.L in solido a rifondere a INPS le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre ad accessori..
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 20/6/2024

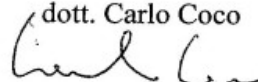
IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



IL PRESIDENTE

dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Toppo

